CITTÀ DI AULLA

PROVINCIA DI MASSA CARRARA

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE – ANNO 2026

Vista la Legge 9.12.1998 n. 431 ed in particolare l'art. 11;
Visto il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7/06/1999;
Vista la Legge Regionale Toscana n. 2/2019;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 154 del 16.02.2026;
Vista la propria determinazione n. 1528 del 13.11.2026;

IL DIRIGENTE

RENDE NOTO

che, a partire dalla data di pubblicazione del presente bando e fino al giorno **9 dicembre 2026**, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per richiedere un contributo ad integrazione del canone di locazione, secondo quanto disposto dal presente bando e dalla vigente normativa in materia

Art. 1 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO

Per partecipare al presente bando, è necessario il possesso dei seguenti requisiti, che devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando stesso:
a) cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all'Unione Europea. I cittadini di uno stato non aderente all'Unione Europea sono ammessi se titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o permesso di soggiorno in corso di validità ai sensi della vigente normativa;
b) residenza anagrafica nel Comune di Aulla e nell'immobile con riferimento al quale si richiede il contributo;
c) titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo relativo ad un immobile adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente, regolarmente registrato ed in regola con il pagamento annuale dell'imposta di registro salvo opzione della cedolare secca, ai sensi dell'art. 3 del D. lgs. 23/2011.
Sono esclusi dal contributo i contratti di locazione di alloggi:
- di edilizia residenziale pubblica;
- di edilizia residenziale agevolata;
- appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

d) assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 Km dal Comune di Aulla. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI. L'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo familiare quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12, comma 8, della L.R. n. 2/2019;

e) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di immobili ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili situati all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili Estero). Tali valori sono rilevabili dalla dichiarazione ISEE; il Comune può comunque procedere ad effettuare ulteriori verifiche presso le amministrazioni interessate;

Le disposizioni di cui alle precedenti lettere d) ed e) non si applicano quando il nucleo richiedente è titolare di un solo immobile ad uso abitativo per ciascuna delle seguenti fattispecie:
- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è titolare;
- alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente;
- alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 555 c.p.c.;

f) valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al D.P.C.M. n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa e risultante dall'attestazione Isee;
g) non superamento del limite di 40.000 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare (dichiarato ai fini ISEE, dopo averlo comunque riparametrato con la scala di equivalenza prevista dal DPCM n. 159/2013 e s.m.i.), fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati alle lettere e) ed f).
h) certificazione, in corso di validità alla data di presentazione della domanda, dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi della normativa vigente (D.P.C.M. n. 159/2013 e s.m.i.), non superiore ad euro **32.724,49;**
i) certificazione, in corso di validità alla data di presentazione della domanda, dalla quale risultino valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore ISE (indicatore della Situazione Economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi della normativa vigente (D.P.C.M. n. 159/2013 e s.m.i.), rientranti entro i **VALORI di seguito indicati:**
Fascia A: valore ISE uguale o inferiore all'importo di € **16.114,80** (importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2026**). I**ncidenza del canone di locazione, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 14%;
Fascia B: valore ISE compreso tra l'importo di € **16.114,80** e l'importo di €. **32.724,49**. Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%.
Valore ISEE non superiore ad €. **16.500,00** (limite per l'accesso all'E.R.P.).
I requisiti sono riferiti ai componenti dell'intero nucleo familiare ad eccezione delle lettere a) e c), che si riferiscono al solo soggetto richiedente.
Il contributo previsto dal presente bando non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo relativi allo stesso periodo temporale, quali a titolo esemplificativo: contributi straordinari per gli inquilini morosi incolpevoli, contributo giovani.
Qualora un componente del nucleo familiare richiedente percepisca la quota di sostegno all'affitto (quota B) dell'assegno di inclusione (ADI), il nucleo familiare non può presentare domanda di partecipazione al presente bando.
L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione

dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell'alloggio.
Possono partecipare al bando anche i soggetti titolari di diritti reali su immobili assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro-quota di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di 25.000,00 euro, se in possesso dei sopracitati requisiti, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi.

ART. 2. – NUCLEO FAMILIARE

Ai fini del presente bando si considera nucleo familiare quello individuato all'art. 3, comma 1, del D.P.C.M. n. 159/2013.

ART. 3 - AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI

Il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti di cui al precedente art. 1, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28.12.2000. Si ricorda che, a norma degli art. 75 e 76 del DPR n. 445/2000, chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dalla citata normativa è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
E' obbligatoria la presentazione della documentazione indicata all'art. 5 del presente bando.

ART. 4 – POSIZIONE REDDITUALE E CANONE DI LOCAZIONE DI RIFERIMENTO

La posizione reddituale del richiedente da assumere a riferimento per il contributo è quella risultante dalla certificazione ISE/ISEE in corso di validità, avente ad oggetto i redditi del nucleo familiare determinato ai sensi della vigente normativa ISE/ISEE stessa.
L'erogazione del contributo a soggetti, che dichiarano "ISE zero" ovvero che hanno un ISE inferiore rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo, è possibile solo nei casi sotto descritti:
- presenza di autocertificazione circa la fonte di sostentamento, debitamente verificata dal soggetto erogatore;
- presenza di espressa certificazione, a firma del Responsabile dei Servizi sociali della SdS Lunigiana, che attesta che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza da parte dei servizi sociali;

Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori.

In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari, il calcolo del contributo teorico spettante viene automaticamente effettuato tenendo conto del numero dei nuclei residente nell'alloggio.

ART. 5 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso, compilate sui moduli predisposti dal Comune di Aulla, debitamente sottoscritte e corredate della documentazione sottoindicata, devono essere presentate entro il termine perentorio del giorno **9 dicembre 2026** con una delle seguenti modalità:

- Consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo Generale del Comune di Aulla (Palazzo Comunale - Piazza Gramsci n. 24 – piano terra) - negli orari di apertura al pubblico indicati sul sito istituzionale;
- Trasmissione mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo: comune.aulla@postacert.toscana.it;

Nel modulo di domanda il richiedente deve indicare l'indirizzo al quale devono essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso ed esprimere il consenso al trattamento dei dati personali.

Documentazione da allegare alla domanda:
1) Copia documento di identità valido;
2) Copia permesso di soggiorno / permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, in corso di validità, per i cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione Europea;
3) Copia del contratto di locazione regolarmente registrato;
4) Documentazione attestante la registrazione del contratto per l'anno in corso oppure documentazione attestante il regime di "cedolare secca";
5) Certificazione ISE / ISEE in corso di validità e priva di omissioni/difformità, redatta ai sensi della normativa vigente (D.P.C.M. n. 159/2013 e s.m.i.);
6) Per i soggetti che dichiarano "ISE zero" ovvero hanno un ISE inferiore rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo: autocertificazione circa la fonte di sostentamento o certificazione, a firma del Responsabile dei Servizi sociali della SdS Lunigiana, che attesta che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza da parte dei servizi sociali;

Coloro che risulteranno utilmente collocati nella graduatoria definitiva dovranno presentare, entro il 31/01/2027, le copie delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento del canone di locazione - anno 2026. Dal documento dovrà risultare chiaramente: l'importo del canone di locazione, al netto degli oneri accessori, la mensilità di riferimento, l'indirizzo dell'alloggio, il nominativo del proprietario. Nel caso in cui, entro la data di cui sopra, il richiedente non presenti tutte le ricevute relative al periodo gennaio / dicembre 2026, l'entità del contributo sarà ricalcolata in dodicesimi in funzione delle ricevute del canone di locazione presentate**.**
La mancanza di uno o più degli allegati sopraindicati o la mancanza della firma determinerà l'esclusione della domanda.

ART. 6 – DURATA E CALCOLO DEL CONTRIBUTO

Il contributo ha durata annuale ed è riferito al periodo 1° gennaio / 31 dicembre 2026.
Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolato ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2913 e s.m.i.:
a) fascia A: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un importo massimo arrotondato di Euro 3.100,00;
b) fascia B: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un massimo arrotondato di Euro 2.325,00.
Il contributo teorico è poi rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi.
L'erogazione del contributo non potrà mai essere inferiore ad euro 200,00.

ART. 7 - FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

L'Ufficio Casa del Comune di Aulla procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità.
Sono escluse le domande dei concorrenti non in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 del presente bando e le domande mancanti di firma o di uno o più degli allegati richiesti all'art. 5 del presente bando.
I richiedenti in possesso dei requisiti sono collocati nella graduatoria comunale, distinti in fascia A) e fascia B) e ordinati in base alla diversa percentuale di incidenza canone/ISE.
La graduatoria provvisoria è approvata con determinazione del Dirigente del 2° settore e pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Aulla per 15 giorni consecutivi.

Avverso la graduatoria provvisoria gli interessati possono presentare ricorso, indirizzato al Comune di Aulla e presentato all'Ufficio Protocollo Generale del Comune, entro il termine di giorni 15 dalla data di pubblicazione della stessa.
La graduatoria definitiva è approvata con determinazione del Dirigente del 2° settore e trasmessa alla Regione Toscana.
La collocazione in graduatoria non determinerà automaticamente il diritto all'erogazione del contributo.

ART. 8 - EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate, nel rispetto del limite di cui al precedente art. 6 (€. 200,00).
Il contributo è erogato ai beneficiari subordinatamente alla liquidazione delle risorse finanziarie da parte della Regione Toscana. In caso di risorse finanziarie insufficienti rispetto al fabbisogno, il Comune di Aulla si riserva di:
- applicare riduzioni sulle quote teoriche spettanti, in misura proporzionale a ciascuno degli aventi diritto.

Il Comune si riserva di destinare una percentuale delle risorse assegnate dalla Regione Toscana alla fascia B. Tale percentuale, ove non sia dato un contributo a tutti i soggetti della fascia A, non può superare il 40% delle risorse assegnate.
Il Comune eroga il contributo ai beneficiari inseriti in graduatoria previa verifica dell'avvenuto pagamento del canone di locazione, da effettuarsi come indicato al precedente art. 5, ultimo comma.
Qualora, a seguito della presentazione delle ricevute attestanti il pagamento del canone di locazione, risulti effettivamente corrisposto un importo inferiore a quello dichiarato nella domanda di partecipazione al bando, il contributo da erogare verrà ricalcolato sulla base del reale canone pagato.
Non si dà luogo a rideterminazione della posizione in graduatoria e al ricalcolo del contributo in caso di canoni pagati in misura superiore.

ART. 9 – CASI PARTICOLARI

In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi. Per ottenere il contributo gli eredi dovranno presentare la certificazione che attesti il loro stato oltre alle ricevute attestanti il pagamento dell'affitto fino alla data del decesso del richiedente.
Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria. In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

ART. 10 - CONTROLLI E SANZIONI

Il Comune di Aulla effettua i controlli circa l'accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati e del rispetto degli obblighi previsti dal bando.
Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive o la presentazione di documenti falsi, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera o del documento falso. Il Comune agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite.

Il Comune di Aulla trasmette agli Uffici territoriali della Guardia di Finanza gli elenchi degli aventi diritto relativi a casi particolari, che lo stesso ritenga oggetto di una più attenta valutazione.

ART. 11 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il Comune per il perseguimento dei propri fini istituzionali, provvederà al trattamento dei dati personali in qualità di autonomo titolare, trattando i dati strettamente necessari, adeguati e limitati unicamente per le finalità di cui al presente bando, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dati personali, ivi compreso quanto previsto in merito all'adozione delle misure di sicurezza adeguate.
Il trattamento dei dati personali sarà improntato a principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela dei diritti degli interessati.
In qualsiasi momento potranno essere esercitati i diritti di cui al Regolamento UE 679/2016.
Il titolare del trattamento è il Comune di Aulla (comune.aulla@postacert.toscana.it).

ART. 12 - NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla normativa vigente in materia, in particolare: alla Legge n. 431 del 09/12/1998, alla L. R.T. n. 2/2019, alla D.G.R.T. n. 154 del 16.02.2026.

Il Dirigente 2° Settore
D.ssa Luciana Micheletti